

## Contratto di viaggio “tutto compreso”

**CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 24 aprile 2008, n. 10651 - Pres. Varrone - Rel. Bisogni - P.M. Salvi (conf.) - Viaggi del Ventaglio s.p.a. (avv.ti Delfini, Ardito) c. C.G. e F.A. (avv. Bevilacqua)**

*Contratto di viaggio “tutto compreso” - Impossibilità di fruizione del mare e della spiaggia - Responsabilità del tour operator per danni - Presupposti - Imputabilità del pregiudizio - Obbligo di rifondere parte del prezzo del viaggio o trovare soluzioni alternative - Sussistenza*

(d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 art. 12 comma 4; d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 art. 91)

**Sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico, essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico con la conseguenza che nel caso in cui durante il viaggio le condizioni del mare risultino compromesse dallo scarico abusivo compiuto da una petroliera, diventano attuali gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure di procedere al rimborso del prezzo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.**

....*Omissis*...

### Motivi della decisione

*Omissis*...

Con il primo motivo di ricorso la società “I viaggi del Ventaglio” lamenta la mancata applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 111 del 1995, che prevede l’esonero del professionista dalla responsabilità di cui agli artt. 15 e 16 del decreto, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito. Peraltro nella specie la ricorrente contesta che vi sia stata esecuzione parziale del contratto dato che i signori C. e F. hanno usufruito comunque, oltre al viaggio, dell’alloggio, del vitto e dei servizi accessori.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si rileva in particolare che la sentenza impugnata si contraddice laddove pur riconoscendo il carattere eccezionale ed imprevedibile dell’evento non ne trae le logiche conseguenze. Per altro verso rileva la ricorrente che non sono state valutate le circostanze per cui i sigg.ri C. e F. non hanno presentato nel corso del soggiorno alcuna lamentela e sono stati i soli clienti che, relativamente al periodo in questione, hanno proposto un’azione risarcitoria.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logica e giuridica.

Come è stato messo in evidenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, il viaggio tutto compreso (noto anche come *travel package* o pacchetto turistico) costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la “finalità turistica” (o, con espressione più generale, lo “scopo di piacere”) non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, per-

ciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (c.d. *tour operator*) e accettata dall’utente (si veda in particolare Cassazione civile sezione III, n. 16315 del 24 febbraio 2001, Rv. 598453). Si è parlato nella letteratura di commercializzazione in sé della vacanza, esprimendo, in tal modo, il rilievo causale che assume il bene immateriale della vacanza definita dall’insieme degli elementi che consentono all’utente di godere di un periodo di riposo e di svago orientato su una precisa formula proposta dall’organizzatore del viaggio.

A tale ricostruzione della causa contrattuale si è pervenuti in considerazione della *ratio* della disciplina normativa di origine comunitaria (direttiva CEE/90/314) che è fortemente improntata dalle finalità di tutelare il diritto del consumatore a fruire effettivamente della vacanza offerta sul mercato dall’operatore turistico e di consentirgli la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi caratterizzanti l’offerta si rendano indisponibili sia prima che dopo la partenza. Per altro verso la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, attualmente trasposta nel codice del consumo (artt. da 82 a 100 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), assicura agli imprenditori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori l’opportunità di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico.

Di particolare rilievo, sotto questo profilo, quanto previsto dall’art. 91 del codice del consumo per l’ipotesi in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere fornita. In tale ipotesi dell’art. 91, comma 4, prevede che l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti

oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Il comma successivo prevede poi che, se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

La controversia in esame pone alcuni problemi interpretativi concernenti specificamente le disposizioni citate contenute nell'art. 91.

In primo luogo va chiarita con riferimento a tale disposizione l'estensione del concetto di servizi che costituiscono una parte essenziale della prestazione turistica a carico dell'organizzatore di viaggi.

In secondo luogo ci si deve chiedere se il comportamento, cui l'imprenditore è tenuto in base alla norma in discussione, presupponga che l'impossibilità di fornire, dopo la partenza, i servizi costituenti parte essenziale della prestazione derivi solo da fatto ascrivibile all'imprenditore stesso.

Infine deve valutarsi se l'imprenditore sia esente dall'osservanza delle prescrizioni della norma in esame qualora l'impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatto ascrivibile a un terzo che abbia i requisiti dell'imprevedibilità e inevitabilità.

Quanto al primo punto deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente posto la questione interpretativa che caratterizza la presente controversia rilevando che sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico tuttavia è evidente che essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico. Da questa logica considerazione deriva che è eccessivamente restrittiva una lettura dell'espressione servizi come prestazioni direttamente dipendenti dall'attività e dalla struttura imprenditoriale dell'organizzatore del viaggio. In ogni caso è eccessivamente restrittivo, se si tiene conto della descritta *ratio* ispiratrice della direttiva comunitaria, un campo di applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo, e attualmente dell'art. 91 del codice del consumo, limitato alle sole ipotesi in cui l'esecuzione del contratto è impedita o fortemente pregiudicata da fattori che rientrino nel potere di controllo del *tour operator*. Se, per esempio, si considera l'ipotesi di un viaggio organizzato è evidente ritenere che il venir meno di una linea di trasporto pubblico che avrebbe dovuto consentire di raggiungere una certa località costituirà, oggettivamente, il venir meno di un servizio essenziale per il programmato svolgimento del viaggio cui l'organizzatore dovrà comunque supplire, ad esempio, con il ricorso a mezzi di trasporto propri o privati.

Deve ritenersi quindi logica e coerente alla *ratio* della

direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del *tour operator* ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal *tour operator*.

Il metro di valutazione per l'applicazione della norma deve essere quindi quello dell'utente dei servizi che ha diritto a fruire attraverso di essi a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il *tour operator* ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico sicché la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l'organizzazione e la struttura ricettiva dell'organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore.

Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell'isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perché strettamente connesso all'ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno. Sotto questo aspetto la motivazione del giudice di merito appare dunque congrua e conforme a una lettura della norma che tenga conto di quella rilevanza causale che la vacanza assume nel c.d. *travel package*. Senza che sia possibile attribuire alcun vizio, di insufficienza o incongruenza, alla motivazione che non ha tenuto conto né dei mancati reclami immediati degli odierni controricorrenti, né della mancata proposizione di azioni giudiziali da parte degli altri soggiornanti. Il disposto dell'art. 91 del codice del consumo non autorizza certo a prefigurare una sorta di acquiescenza del consumatore alla mancata attivazione dell'organizzatore tale da giustificarla e renderla non sanzionabile.

La risposta al primo quesito che ci si è posti rende più agevole quelle ai due quesiti successivi. Infatti tali risposte sono coerenti alla prima se si ha come punto di orientamento nell'interpretazione della disciplina comunitaria la sua funzione ispiratrice primaria.

Quella di tutelare il godimento di un bene (la vacanza) che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Sicché il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza fra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal *tour operator*.

Ovviamente quest'ultimo non potrà garantire, per esempio, la soddisfazione spirituale o estetica che il consumatore si era prefigurato di trarre da quella vacanza ma sarà tenuto a garantire i servizi che almeno teoricamente possono attribuire quel piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il

valore specifico e determinante dell'offerta commerciale dell'organizzatore e, per quanto si è detto in precedenza, sarà tenuto ad adoperarsi quando il presupposto di utilizzabilità dei servizi sia venuto a mancare.

In questa prospettiva non vi è alcuna ragione, né alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al *tour operator*.

Quest'ultimo assume infatti un'obbligazione di risultato (cfr. Cassazione sez. III, sentenza n. 21343 del 9 novembre 2004, Rv. 578572) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere. Il legislatore comunitario e nazionale hanno ovviamente limitato questa responsabilità del *tour operator* per renderla compatibile con il carattere economico della sua attività. In questa prospettiva opera già l'opzione, prevista dall'art. 91 comma 4 del codice del consumo, fra la offerta di servizi alternativi o quella del rimborso della differenza fra prestazione originariamente prevista e prestazione effettuata. In questa prospettiva va letto anche l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 96 del codice del consumo (che riproduce il testo dell'art. 17 d.lgs. n. 111 del 1995).

Tale esonero di responsabilità non si riferisce però alla prestazione di servizi alternativi o agli obblighi del *tour operator* (previsti dall'art. 91 per le ipotesi di modifiche delle condizioni contrattuali), come pretenderebbe la società ricorrente, ma si riferisce invece alla responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (responsabilità disciplinata dagli artt. 94 - 95 del codice del consumo).

Ne risulta quindi che la causa dell'inadempimento, o inesatto adempimento, delle prestazioni previste nel pacchetto turistico resta indifferente, se si ha riguardo agli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina delle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 91 del codice del consumo. Al contrario il *tour operator* non sarà responsabile per i danni ascrivibili all'inadempimento o inesatto adempimento qualora dimostri la sussistenza delle condizioni per l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 96.

Una estensione della disciplina dell'esonero agli obblighi derivanti dall'art. 91, deve invece escludersi oltre che per ragioni testuali anche per l'evidente contrasto che si verificherebbe con la *ratio* della disciplina comunitaria e con lo stesso principio fondamentale sancito in questa materia dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede come fine istituzionale dell'Unione un elevato livello di tutela dei consumatori. Tale elevato livello di tutela consiste pro-

prio, nella specie, nell'irrelevanza della causa del venir meno delle condizioni di utilizzabilità dei servizi previsti nel contratto di soggiorno tutto compreso e ciò al fine di impedire che eventi estranei alla responsabilità del consumatore e del *tour operator* comportino l'esonero di responsabilità di quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 91 del codice del consumo. Esonero che comporterebbe una ripartizione del rischio per gli eventi esterni alle specifiche prestazioni delle parti a totale carico del consumatore. Con l'adempimento di tali obblighi il legislatore ha invece previsto una serie di meccanismi che possono qualificarsi come strumenti di riequilibrio della sinallagmaticità del contratto e di tutela dell'effettività di una prestazione avente un rilevante valore immateriale per il consumatore. La finalità e l'operatività stessa di tali strumenti è quindi intrinsecamente incompatibile con la valutazione della responsabilità del *tour operator* per la causazione di quei fattori esterni che comportano l'inutilizzabilità o la ridotta utilizzabilità dei suoi servizi.

...*Omissis*....

#### Note:

(1) Pare opportuno evidenziare sin d'ora come la precisazione circa l'"integrale" altruità del bene oggetto del contratto abbia una sua precisa ragione d'essere, dal momento che la fattispecie del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto cose solo "parzialmente" altrui pone questioni in buona parte differenti le quali, tuttavia, esulano dall'oggetto della pronuncia in esame e, quindi, dalla presente trattazione.

(2) Sono le stesse Sezioni Unite, del resto, ad avvertire e sottolineare la stretta interdipendenza delle due questioni laddove, dopo aver escluso la legittimità della condotta del promissario acquirente che rifiuti il trasferimento del bene direttamente dal terzo proprietario, rimarcano come «il ritenere esatta tale modalità di adempimento è in sintonia con l'essenza e la funzione del contratto preliminare di vendita».

Forchielli, voce «Contratto preliminare», in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, 683; Messineo, voce *Contratto preliminare, contratto preparatorio e contratto di coordinamento*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 177; Rascio, *Contratto preliminare*, Napoli, 1967; G. Gabrielli, *Il contratto preliminare*, Milano, 1970; Perego, *I vincoli preliminari e il contratto*, Milano, 1974.

## CONTRATTO DI VIAGGIO, MARE SPORCO E DIRITTI DEL CONSUMATORE

di Vincenzo Mariconda

**A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione della sentenza 24 luglio 2007, n. 16315, la Cassazione torna ad occuparsi delle alterazioni che si possono verificare nel corso della esecuzione di un contratto di viaggio "tutto compreso". Nel caso deciso dal precedente n. 16315/2007 si trattava di stabilire se si fosse verificata la risoluzione del contratto, che aveva avuto solo un principio di esecuzione, a seguito della emergenza di una epidemia nell'isola di Cuba. Nel caso oggetto della presente decisione, la Cassazione ha esaminato la controversia sorta dopo che una coppia di turisti, che aveva interamente fruito della vacanza presso l'isola di Djerba, ha richiesto e ottenuto la condanna dell'organizzatore alla restituzione della metà del prezzo pattuito. L'autore esamina criticamente la motivazione della sentenza che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 91, comma 4, Codice del consumo, sino a ricomprendere, oltre ai servizi espressamente contemplati nel contratto, anche le condizioni di pulizia del mare, valutate come il presupposto di utilità del pacchetto turistico.**

1 - La Cassazione, con la sentenza in commento, torna ad occuparsi del contratto di viaggio - vacanza "tutto compreso" e ciò dopo che, con la sentenza 24 luglio 2007, n. 16315, aveva approfondito il tema dei rapporti tra questa figura contrattuale e quelle disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles del 13 dicembre 1970, resa esecutiva in Italia con la L. 27 dicembre 1977, n. 1084 (CCV), in seguito anche la Convenzione.

Conviene anzitutto ricordare brevemente i casi che hanno dato origine alle due sentenze.

Nella presente vicenda, due persone fisiche hanno agito nei confronti del gestore di un villaggio turistico col quale avevano stipulato un contratto "tutto compreso" per il soggiorno nell'isola di Djerba, soggiorno che si era effettivamente svolto per tutta la durata pattuita ma all'esito del quale i turisti hanno chiesto al competente Giudice di pace di Roma la condanna dell'operatore al pagamento di un importo a titolo di danno, lamentando che la vacanza era stata compromessa a causa della impraticabilità del mare conseguente allo scarico abusivo fatto da una petroliera al largo della costa tunisina. Dalla sentenza non emerge l'ammontare della pretesa risarcitoria e quindi non è dato verificare se l'accoglimento della domanda nella misura «pari alla metà del costo della vacanza», rifletta il limite fissato dagli attori o, a fronte di una domanda più ampia, sia conseguente ad una valutazione operata dal giudice.

Il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza facendo espressa applicazione dell'art. 12, comma 4, d.lgs. 111/1995 (ora, art. 91, comma 4, Codice del Consumo).

L'altra controversia, decisa dalla pronuncia n. 16315/2007, si è svolta tra due *tour operator*, avendo uno di essi chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'altro, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità convenzionalmente pattuita per il recesso dal contratto di viaggio "tutto compreso" per due persone nell'isola di Cuba. La controparte aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che la disdetta della prenotazione da parte del proprio cliente era stata determinata da forza maggiore, per essere in atto in quel periodo, nell'isola di Cuba, una epidemia di «dengue emorragico».

In conseguenza della indisponibilità dei clienti a recarsi a Cuba, il *tour operator* aveva confezionato un distinto pacchetto turistico ma era rimasta aperta la questione relativa alla legittimità del recesso e alla debenza della indennità. Questione che veniva risolta in entrambi i gradi del giudizio di merito nel senso della non debenza di alcuna indennità.

La descrizione delle due vicende consente di far emergere le analogie e le differenze esistenti tra esse.

Nel periodo che corre tra le due sentenze ne è stata emessa una terza, di cui pure conviene dar conto, anche se essa propone una problematica diversa. Ci si riferisce a Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958 che, però, contiene un insistito richiamo alla sentenza n. 16315/2007 che viene richiamata anche dalla decisione in commento, al fine di delineare le caratteristiche del viaggio tutto compreso. Nel caso deciso da Cass. n. 26958/2007 la controversia era stata originata dalla morte di una persona avvenuta il giorno precedente l'inizio del soggiorno che il defunto ed il suo coniuge avevano prenotato tramite una agenzia di viaggio. L'albergatore presso il quale si sarebbe dovuto svolgere il soggiorno veniva condannato a restituire all'agenzia di viaggio l'importo che aveva già incassato a titolo di corrispettivo del soggiorno prenotato. Entrambi i Giudici di merito avevano dato torto all'albergatore che era stato conseguentemente condannato a restituire all'agenzia di viaggio quanto già ricevuto a titolo di pagamento della convenuta prestazione alberghiera.

Le considerazioni che seguono, pur finalizzate a prendere posizione sul contenuto specifico della sentenza in commento, tendono a valutare unitariamente le argomentazioni contenute nelle tre decisioni della Cassazione.

2. - Colpisce anzitutto la circostanza che tutte e tre le sentenze hanno confermato le decisioni di merito

che, a propria volta, sono state concordi in entrambi i gradi del giudizio.

La circostanza vale a delineare la formazione di un solido indirizzo giurisprudenziale incline a risolvere le controversie relative all'acquisto di pacchetti turistici, in modo favorevole alla parte acquirente. Ma, a questo proposito, una prima osservazione che si impone, riguarda la differente qualità delle parti contendenti nei procedimenti decisi dalla seconda e terza sentenza (Cass. n. 26958/2007 e Cass. n. 10651/08) ed in quello definito dalla sentenza di Cass. n. 16315/2007: mentre infatti la controversia di cui alla presente decisione (così come quella definita da Cass. n. 26958/2007) è intervenuta tra il venditore del pacchetto turistico e i consumatori finali, l'altra controversia ha visto quali parti contrapposte due operatori turistici, e ciò dal momento che il venditore del pacchetto, di fronte al rifiuto opposto dai propri clienti a recarsi a Cuba, ha concluso con essi l'accordo per una diversa destinazione.

Eppure è proprio la sentenza n. 16315/2007 che dedica il maggior approfondimento alla figura contrattuale definita quale viaggio "tutto compreso": solo questa sentenza, quindi, avrebbe potuto (e, forse, dovuto) porre il problema se la controversia tra due operatori commerciali del settore turistico, avente ad oggetto il pacchetto turistico, quale definito nell'art. 84 del Codice del consumo (e, prima, nell'art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111), sia retta integralmente dalle stesse norme che disciplinano la controversia tra venditore e consumatore.

Nel caso disciplinato dal precedente n. 16315/2007, il venditore del pacchetto turistico, dopo che il consumatore finale aveva dichiarato l'indisponibilità a fermarsi nell'isola di Cuba, ove nel frattempo era arrivato, si era accordato con lui per un viaggio alternativo in Messico; e, radicatasi la controversia con l'altro operatore turistico che pretendeva la refusione della indennità contrattualmente prevista, aveva chiamato in garanzia il consumatore finale. Ma la controversia decisa sia nei gradi del merito sia con la sentenza della Cassazione, è quella tra i due imprenditori, e ciò vale a rendere legittimo l'interrogativo in ordine al rilievo che presenta la qualità soggettiva dei contraenti al fine di delineare i tratti caratteristici del contratto di viaggio "tutto compreso".

3. - La sentenza che si annota si limita ad un veloce richiamo della decisione n. 16315/2007, del cui contenuto recepisce la conclusione che «il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza».

In modo molto più diffuso, e sia pure senza il mancato approfondimento dei profili di carattere soggettivo

già evidenziati, la sentenza n. 16315/2007 tende a realizzare una sorta di regolamento dei confini tra le figure cui si riferisce la CCV e quella disciplinata dagli artt. 82 ss. del Codice del Consumo.

Il tratto differenziale di maggiore rilievo sarebbe costituito dal fatto che, mentre la Convenzione di Bruxelles si riferirebbe a contratti di viaggio nei quali le prestazioni e i servizi si presentano separati e separabili tra loro, invece il pacchetto turistico sarebbe caratterizzato dalla sostanziale unità delle prestazioni comprese nel pacchetto.

Donde il rilievo della causa concreta del contratto che «da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero ... da altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto».

Non pare però che l'insistito riferimento al nuovo tipo contrattuale, che costituisce ormai quasi un luogo comune sia in giurisprudenza sia in dottrina, sia in grado di cogliere un effettivo spartiacque tra la disciplina contenuta nel Codice del consumo e quella della CCV.

È sufficiente la lettura dell'art. 1 della Convenzione, contenente la definizione del contratto di organizzazione di viaggio, per avere conferma che anche questo contratto, disciplinato agli artt. 5 e seguenti della Convenzione, consiste in «un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca».

Ne deriva che il tentativo fatto dalla Cassazione, nella sentenza che si annota e, di più, nella sentenza n. 16315/2007, di delineare un nuovo tipo contrattuale distinto dalle figure disciplinate dalla Convenzione, in ragione della unitarietà delle prestazioni in esso contemplate, non può ritenersi, almeno allo stato della elaborazione giurisprudenziale, essere stato coronato da successo. Quando infatti la sentenza n. 16315/2007 asserisce che la fattispecie disciplinata dal Codice del consumo (e, prima, dal d.lgs. n. 111/1995), «va invero distinta dal contratto di organizzazione (artt. 5 e segg.) o di intermediazione (artt. 17 e segg.) di viaggio», essa finisce col sottovalutare la portata della disciplina del contratto di organizzazione, che viene riferito al solo caso in cui «un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, ecc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno».

Le conclusioni della Cassazione a proposito della netta distinzione di disciplina tra Codice del consumo e Convenzione e, ancor prima, tra le figure contrattuali cui i due testi si riferiscono, trascurano di considerare quanto autorevolmente puntualizzato (da Roppo) in relazione alla recezione della direttiva n. 314/1990, ad opera del legislatore delegato del 1995, che non ha dato seguito alla previsione della legge delega volta a sollecitare la introduzione delle modifiche ed integrazioni del-

la disciplina previgente, finalizzate a «evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare». Essendo questa previsione rimasta lettera morta, il d.lgs. 111/1995 (e, ora, il Codice del consumo), non ha operato «fra la nuova disciplina e quella, previgente, della convenzione sul contratto di viaggio - CCV, i coordinamenti che pure sarebbero stati necessari a causa della parziale (ma abbastanza estesa) coincidenza delle aree di applicazione dell'una e dell'altra».

Pare che problemi di commistione investano soprattutto il contratto di organizzazione di viaggio disciplinato dai già citati artt. 5 e ss. della Convenzione, mentre l'altra figura contrattuale, cui si riferiscono gli artt. 17 e ss. CCV, si presenta caratterizzata da un contrassegno che vale a distinguerla in modo ben più netto dal pacchetto turistico: l'art. 17 precitato fa infatti riferimento a «qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati», e ciò al fine di stabilire che detto contratto «è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore».

Poiché invece, come già chiarito, il contratto di organizzazione di viaggio disciplinato dalla CCV è caratterizzato dalla stessa funzione unitaria che permea il pacchetto turistico, lo sforzo fatto dalla Cassazione al fine di isolare il «nuovo tipo contrattuale» rispetto alla figura disciplinata dalla CCV, non pare coronato da successo; e sarebbe stata forse più opportuna la indicazione dei tratti caratteristici comuni ai due ambiti di applicazione e delle relative differenze. In relazione a queste ultime, il solo tratto di diversità chiaramente individuato è quello che concerne i profili internazionali, essendo stato chiarito che la Convenzione «si applica limitatamente ai contratti aventi ad oggetto viaggi internazionali, ovvero contratti che debbano essere eseguiti in tutto o in parte in uno Stato diverso da quello in cui è avvenuta la stipulazione o da dove il viaggiatore è partito» (Parola).

Per tutto il resto, e cioè sia per i profili soggettivi sia per il contenuto del contratto, esiste la indubbia commistione e sovrapposizione degli ambiti di applicazione che costituisce la diretta conseguenza della già sottolineata assoluta mancanza di coordinamento tra i testi legislativi.

4. - Il dubbio manifestato in precedenza a proposito dell'ambito di applicazione soggettiva della disciplina contenuta negli artt. 82 e ss. del Codice del consumo, pesa notevolmente sul tema della rilevanza dell'autonomia privata nei contratti aventi ad oggetto i pacchetti turistici: infatti, le condizioni generali di contratto inserite nei contratti di viaggio, rientranti nel Codice del consumo, non potranno ovviamente contenere clausole vessatorie che altrimenti saranno colpite da nullità, ai sensi dell'art. 36 dello stesso Codice.

Si è visto in precedenza che nel caso disciplinato dalla sentenza in commento, il Giudice di merito ha

condannato l'organizzatore del viaggio a restituire ai viaggiatori insoddisfatti la metà dell'importo da essi corrisposto. Si è altresì chiarito che nell'altro caso, cui si riferisce la sentenza n. 16315/2007, la controversia era sorta tra due operatori turistici ed aveva ad oggetto il problema della debenza «dell'indennità convenzionalmente pattuita per il recesso dal contratto di viaggio "tutto compreso" per due persone nell'isola di Cuba», problema risolto negativamente a causa della ritenuta risoluzione del contratto.

È, allora, vano interrogarsi sul perché i turisti insoddisfatti a causa della impraticabilità del mare di Djerba abbiano ottenuto la restituzione della metà di quanto corrisposto per il viaggio "tutto compreso" (e non l'intera somma ovvero una percentuale minore); così come non è dato comprendere, dalla lettura della sentenza n. 16315/2007, di quale entità fosse la indennità contrattualmente prevista in relazione alla mancata fruizione del viaggio a Cuba.

Sarebbe invece interessante esaminare il contenuto delle condizioni generali disciplinanti i contratti di viaggio "tutto compreso" al fine di verificare se esse si adeguino alla disciplina dei contratti dei consumatori o se contengano ancora previsioni di penali o di caparre a carico di clienti che alleghino l'impossibilità di utilizzare le prestazioni di cui al contratto. In linea di principio non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla applicabilità della disciplina generale in materia di clausole vessatorie ai contratti in questione. Nondimeno parte della giurisprudenza pare incline a riconoscere validità alle clausole penali, peraltro suscettibili di riduzione.

5. - Gli aspetti di maggiore interesse della sentenza che si commenta, così come di quelle nn. 16315/2007 e 26958/2007, si collocano sul piano dei rapporti tra disciplina speciale e disciplina generale delle obbligazioni contrattuali.

La presente decisione isola tre problemi interpretativi connessi al contenuto dell'art. 91, comma 4, Codice del consumo, norma che, con riferimento alla fase successiva alla partenza del consumatore, si riferisce alla eventualità in cui «una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata».

Quale è, si interroga la Cassazione, l'estensione del concetto di servizi «che costituiscono una parte essenziale della prestazione turistica a carico dell'organizzatore di viaggi»?

In secondo luogo, gli obblighi di comportamento previsti dalla norma in esame (la predisposizione di adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio oppure il rimborso parziale) sussistono in ogni caso di impossibilità di fornire parte dei servizi programmati o per i soli casi di impossibilità derivante «da fatto ascrivibile all'imprenditore stesso»?

Esiste, infine, sempre in relazione agli obblighi contemplati al quarto comma del citato art. 91, il limite costituito «da caso fortuito, forza maggiore o fatto ascri-

vibile a un terzo che abbia i requisiti dell'imprevedibilità e inevitabilità?»

Nel dare risposta al primo dei menzionati quesiti, la Cassazione omette sorprendentemente un esame degli elementi costituenti il contenuto del pacchetto turistico ai sensi degli artt. 84 e 86 del Codice del consumo; e, avendo ben presente il caso ad essa sottoposto, si sofferma in particolare, in maniera insistita, sul rilievo che «sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico, tuttavia è evidente che essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico». Il riferimento al «presupposto», costituente una sorta di *leitmotiv* della intera pronuncia, vale a saldare la conclusione cui la Cassazione ritiene di dover pervenire in relazione a questo primo quesito, alla premessa svolta in relazione al «nuovo tipo contrattuale».

Dalla motivazione si estraggono, ad esempio, i passaggi relativi alla rilevanza del venir meno dei servizi anche non riconducibili all'attività del *tour operator* («presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal *tour operator*»); alla importanza della «fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattiva come quello dell'isola di Djerba (*quale*) presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica...»; e, *per converso*, alla «rilevanza causale che la vacanza assume nel cd. *travel package*».

6. - La decisione finisce col saldarsi, anche sotto questo ulteriore profilo, con quella n. 16315/2007 che ruota tutta attorno alla categoria della «causa concreta». Si legge infatti in questa sentenza che «la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad es. l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc. Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - essi depongono per l'impossibilità della relativa realizzazione. In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.). E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione. Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione». Si tratta di affermazioni che, com'è evidente, coinvolgono le massime categorie e i massimi principi e che, proprio per ciò, destano una qualche apprensione, tanto più se si

considera lo sviluppo ulteriore del ragionamento svolto da questa sentenza, a proposito della rilevanza, quale fatto idoneo a risolvere il contratto, della impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione da parte del turista.

Sotto questo specifico profilo, alla pronuncia n. 16315/2007 si collega quella di poco successiva (26958/2007), che ruota tutta intorno alla categoria della impossibilità, per il creditore, di fruire della prestazione di cui era già stato corrisposto il corrispettivo: ed infatti, il giorno precedente la partenza dei coniugi, uno di essi era deceduto e l'altro aveva chiesto la restituzione di quanto pagato, nell'interesse di entrambi, in via anticipata.

Con un espresso richiamo della sentenza emessa pochi mesi prima, Cass. n. 26958/2007 pone anch'essa al centro delle proprie argomentazioni la «causa negoziale concreta»; e pur distinguendo la sopravvenuta impossibilità di esecuzione della prestazione ad opera del contraente debitore, e, «la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del contraente creditore, ritiene che la distinzione rilevi soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti. Il venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (articolo 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione».

Anche sotto l'ulteriore profilo evocato da quest'altra pronuncia della Cassazione, sorgono legittimi interrogativi sulla pertinenza dell'*iter* argomentativo e sulla correttezza della soluzione della controversia alla stregua dello stesso *iter*.

7. - La morte del turista, il giorno prima della partenza o durante il soggiorno, pone il problema di quale parte debba sopportare gli oneri di un fatto sopravvenuto alla conclusione del contratto, che investe la sfera individuale di una delle parti e gli impedisce di fruire della prestazione stessa. Il problema si presenta di indubbia complessità ma, esulando dall'ambito della sentenza in commento, non può essere neppure impostato in questa sede.

E, però, la spiegazione della estinzione della obbligazione pecuniaria gravante sul turista, in ragione del venir meno del suo interesse quale creditore, non può non suonare stonata nel momento in cui si rifletta sul fatto che il venir meno dell'interesse in capo a un soggetto presuppone pur sempre che il soggetto sia ancora esistente. D'altro canto, a volere sostituire l'evento morte con la sopravvenienza di una malattia che impedisce la concreta utilizzazione del pacchetto, la sorte del contratto pare rimessa, più che ai riferimenti al venir

meno all'interesse del creditore o della causa in concreto del contratto, alla puntuale analisi della disciplina legale e, in mancanza di norme specifiche, ad un più approfondito inquadramento del caso nell'ambito dei principi enucleabili dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali.

Il raccordo tra impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del contraente creditore e venir meno della causa concreta del contratto, con conseguente automatico scioglimento dello stesso ai sensi dell'art. 1463 c.c., quale operato da entrambe le richiamate decisioni del 2007, genera notevoli perplessità, tanto più che con riferimento al caso della febbre epidemica scoppiata nell'isola di Cuba, non pare pertinente un criterio di soluzione della controversia ancorato alla impossibilità sopravvenuta di utilizzare la prestazione.

Il turista avrebbe potuto decidere di correre il rischio di contrarre la malattia e, in quel caso, il contratto si sarebbe potuto puntualmente eseguire da entrambe le parti. L'oggettiva esistenza di una situazione di pericolo di infezione si poneva, pertanto, non quale fatto idoneo a rendere impossibile l'utilizzazione della prestazione, bensì quale fatto idoneo a giustificare lo scioglimento del rapporto contrattuale o a seguito dell'esercizio di un diritto di recesso per giusta causa o in virtù della teoria della presupposizione e, quindi, di un istituto ben noto alla giurisprudenza della Cassazione.

Una soluzione di questo tipo, disancorata dal collegamento con la diversa e distinta categoria della impossibilità della prestazione (sia l'impossibilità gravante sul debitore, quale espressamente disciplinata dall'art. 1256 c.c., sia l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore che, come noto, pone rilevanti incertezze a causa della mancanza di una disciplina espressa), avrebbe forse evitato alla Cassazione, pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza n. 16315/2007, di stabilire un insistito collegamento tra due casi che non paiono omogenei, quali, appunto, il caso del turista che non vuole correre il rischio di contrarre una malattia diffusa nel luogo del viaggio e quello del turista che, concluso il contratto, muoia nell'imminenza del viaggio.

8. - In tale contesto, e tornando alla sentenza in commento, l'evenienza del mare sporco a causa di un evento verificatosi nel corso della permanenza dei turisti nella località della vacanza, non poteva certo essere valutata facendo applicazione dello stesso criterio ispiratore delle due decisioni del 2007, e cioè della impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore e ciò perché i turisti, con la loro iniziativa giudiziale, lamentavano proprio l'inadempimento del venditore del pacchetto alle obbligazioni gravanti a suo carico ai sensi della disciplina contenuta negli artt. 82 ss. del Codice del consumo.

La Cassazione ha conseguentemente ancorato la propria soluzione ad una interpretazione estensiva del-

l'art. 91, comma 4, Codice del consumo, ritenendo in definitiva che le obbligazioni contemplate in questa norma sorgano non soltanto allorché si verifichi l'impossibilità per l'operatore turistico di fornire i servizi contemplati nel pacchetto ma anche allorché si verifichi una alterazione nella fruizione della vacanza idonea ad incidere negativamente sul «piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il valore specifico e determinante dell'offerta commerciale dell'organizzatore».

La conclusione cui è pervenuta la sentenza, con specifico riferimento al disposto della norma in esame, desta notevoli perplessità: pare infatti innegabile che il riferimento della norma alla impossibilità di effettuare «una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto», si riferisce al contenuto del pacchetto turistico, quale disciplinato dagli artt. 84 e 86 del Codice del consumo. È ben difficile ricomprendere tra i servizi a carico dell'organizzatore anche le condizioni naturali, quali la situazione climatica, la amenità dei luoghi, la pulizia del mare, l'inesistenza di fastidiosi insetti ecc. ecc.. Il caso che più si presenta emblematico al fine di dare consistenza ai dubbi sulla correttezza della conclusione cui è pervenuta la Cassazione è quello della situazione atmosferica e climatica: si ipotizzi che i nostri turisti, arrivati all'isola di Djerba, abbiano potuto constatare la bellezza del mare, in conformità alle loro aspettative; ma siano poi stati fortemente disturbati dalle condizioni atmosferiche eccezionalmente negative e tali da avere determinato una settimana pressoché continua di grandi piogge. Anche in questa eventualità si potrebbe ripetere per filo e per segno il ragionamento fatto dalla pronuncia annotata ma ben difficilmente si potrebbe avallare una soluzione concreta che ponga a carico dell'organizzatore del viaggio i rischi conseguenti alla situazione meteorologica.

9. - Nel caso di specie, i turisti erano rimasti presso il villaggio per tutto il tempo programmato e non avevano sollecitato l'organizzatore a dirottarli presso una diversa destinazione. Ne deriva che la prima delle eventualità contemplate dal comma quarto dell'art. 91 non era neppure astrattamente praticabile: la predisposizione di «adeguate soluzioni alternative» presuppone ovviamente che l'organizzatore sia messo al corrente della insoddisfazione dei consumatori. La norma non fa riferimento a obblighi di comunicazione da parte di questi ultimi, dal momento che si riferisce ai servizi contemplati nel pacchetto turistico, il cui svolgimento rientra nei programmi dell'operatore, nelle sue cognizioni e nella sua sfera di dominio: la conseguenza è che ogni iniziativa relativa alla predisposizione di adeguate soluzioni alternative fa carico direttamente all'operatore che, nel caso in cui non vi provveda, dovrà rimborsare il consumatore «nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate». Ma questa obbligazione di rimborso, proprio perché alternativa rispetto alla predisposizione di servizi sostitutivi



di quelli mancanti, pare difficilmente riferibile al caso in cui il pacchetto turistico sia stato offerto nella sua integrità ma si sia verificata una patologia nella esecuzione del rapporto, derivante da cause naturali, completamente estranee alla menzionata sfera di dominio dell'operatore. La stessa sentenza annotata dà atto che «la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico» ma pretende di superare il disposto letterale della norma con l'argomento collegato ai cd. "presupposti di utilità del pacchetto turistico". È pertanto da ritenere che il primo quesito posto dalla Cassazione andasse risolto nel senso opposto rispetto alla conclusione enunciata dalla sentenza.

Peraltro una volta che si aderisca a questa conclusione, le ulteriori questioni affrontate dalla sentenza paiono risolte correttamente: se, infatti, gli obblighi contemplati dall'art. 91, comma 4., Codice del consumo, presuppongono l'impossibilità di fornire una parte dei servizi essenziali contemplati nel contratto e se in questi sono ricompresi anche i vantaggi inerenti al viaggio concreto (i cd. "presupposti esterni", in vista dei quali il viaggio è stato prenotato), pare evidente che gli obblighi contemplati dalla norma prescindano dalla responsabilità del *tour operator* nell'aver causato l'impossibilità, così come emerge anche dall'inciso finale che fa salvo il risarcimento del danno (per la eventualità in cui la impossibilità sia stata causata dall'operatore).

Ha pertanto ragione la Cassazione nel momento in cui asserisce che gli obblighi di cui all'art. 91, IV co., Codice del consumo, sussistono anche nell'ipotesi «in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al *tour operator*», e ciò non perché quest'ultimo ha assunto una obbligazione di risultato estesa sino a comprendere la pulizia del mare; ma perché, in relazione ai servizi contemplati nel pacchetto, la norma intende tutelare il consumatore anche per la eventualità di eventi ostativi non causati dall'operatore.

Per concludere, la distinzione che la pronuncia propone tra gli "elementi estranei al contratto", quale «la soddisfazione spirituale o estetica che il consumatore si era prefigurato di trarre da quella vacanza» e il cd. "presupposto essenziale del servizio" (che in altro punto della motivazione viene definito «il valore specifico e determinante dell'offerta commerciale dell'organizzatore»), pare difficilmente condivisibile dal momento che finisce col dilatare oltre misura il contenuto di una norma che pare collegare l'eventualità della alterazione nella esecuzione del contratto, a quanto espressamente e specificamente disciplinato nelle norme che la precedono (i già richiamati artt. 84 e 86 del Codice del consumo).

#### Nota:

Sulla problematica della portata dell'art. 91, comma 4, Codice del consumo, e in specie sulla sua estensione sino a ricomprendere eventi esterni

al contenuto del pacchetto turistico, non constano precedenti specifici e significative prese di posizione da parte della dottrina.

La sentenza della Cassazione 20 dicembre 2007, n. 26958, è già stata pubblicata in questa *Rivista*, 2008, 7, 921, con nota di Rolfi. La stessa sentenza è stata altresì pubblicata, unitamente a Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in *Nuova, giur. civ. comm.*, 2008, 531, con nota di Nardi. Quest'ultima sentenza si legge anche in *Obbligazioni e Contratti*, 2008, 13 ss., con nota di Parola, *Recesso dal contratto di compravendita di pacchetti turistici e impossibilità di utilizzazione della prestazione*, ove ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

Sulla impossibilità del consumatore di usufruire del pacchetto turistico a causa di malattia, cfr., da ultimo, Trib. Padova, 19 dicembre 2007, in *Nuova giur. civ.*, 2008, n. 7-8, I, 811 ss., con nota di commento di Pasquili, *Il recesso nei contratti turistici e l'impossibilità per il creditore di ricevere la prestazione: il caso della sopravvenuta malattia del viaggiatore prima della partenza*, alla quale si rinvia per la illustrazione dei precedenti e della dottrina. L'opinione di Roppo, relativa ai rapporti tra d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 e CCV, si legge in *Le Nuove leggi civili, comm.*, 1997, 1 e 2.

Quanto ai collegamenti di ordine generale relativi alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare la prestazione, cfr., da ultimo, Santucci, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in Burdese-Muscari (a cura di), *I modi di estinzione*, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da Garofalo e Talamanca, III, 2008, 650 ss.; Stella, *Impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore*, Milano, 1995; Cabella Pisu, *L'impossibilità della prestazione e la «sfera» del creditore nei contratti a prestazioni corrispettive*, in *Contratto e impresa*, 1998, 560 ss.; Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2007, 324, che, dopo aver premesso che «il rischio degli eventi non imputabili, che impediscono l'attuazione del rapporto obbligatorio, è dunque ripartito tra debitore e creditore secondo che si tratti di eventi che influiscano sulla prestazione del debitore o invece sulla cooperazione del creditore», evidenzia le difficoltà concrete di fare applicazione di questo criterio.